



REGOLAMENTO PER IL RILASCIO ED IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE REMADE®

In vigore da 02/2024

RINA SERVICES S.p.A.

Via Corsica, 12 – 16128 Genova – Italia

Tel. +39 01053851 – Fax: +39 0105351132

www.rina.org



INDICE

CAPITOLO 1 – GENERALITA’	3
1.1 SCOPO	3
1.2 APPLICABILITA’	3
1.3 DEFINIZIONI	3
1.3 INTERVENTO DELL’ENTE DI ACCREDITAMENTO/ASSOCIAZIONE REMADE IN ITALY	4
CAPITOLO 2 -PROCESSO DI CERTIFICAZIONE	4
CAPITOLO 3 – RIESAME DEL CONTRATTO	5
3.1 RICHIESTA	5
3.2 CONTRATTO	5
3.3 ROYALTIES	6
CAPITOLO 4 - SELEZIONE E COMUNICAZIONE DEL TEAM	6
CAPITOLO 5 – CERTIFICAZIONE INIZIALE	6
5.1 GENERALITÀ	6
5.2 VERIFICA INIZIALE	7
5.3 RAPPORTO DI VERIFICA	7
5.4 GESTIONE DEI RILIEVI	7
5.5 RIESAME TECNICO INDIPENDENTE E DECISIONE DI CERTIFICAZIONE	8
CAPITOLO 6 - MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE	9
6.1 GENERALITÀ	9
6.2 VERIFICA PER IL MANTENIMENTO	9
6.3 RAPPORTO DI VERIFICA	9
6.4 GESTIONE DEI RILIEVI	9
6.6 RIESAME TECNICO INDIPENDENTE	9
CAPITOLO 7 - VERIFICHE SUPPLEMENTARI	10
CAPITOLO 8 - RICERTIFICAZIONE	10
8.1 GENERALITÀ	10
CAPITOLO 9 – GESTIONE DEI CERTIFICATI	11
9.1 RILASCIO DEL CERTIFICATO	11
9.2 MODIFICA DELLA CERTIFICAZIONE	11
9.3 SOSPENSIONE, REVOCA E RINUNCIA DELLA CERTIFICAZIONE	12
9.3.1 SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE	12
9.3.2 RIPRISTINO DELLA CERTIFICAZIONE	12
9.3.3 REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	12
9.4 RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE	13
CAPITOLO 10 - CONDIZIONI CONTRATTUALI	13



CAPITOLO 1 – GENERALITA'

1.1 SCOPO

Nel presente Regolamento sono definite le procedure applicate da RINA Services S.p.A. (di seguito RINA) per il rilascio, il mantenimento ed il rinnovo della certificazione volontaria REMADE[®], nonché l'eventuale sospensione, revoca e rinuncia di tale certificazione.

L'accesso alla certificazione è aperto a tutte le Organizzazioni e non è condizionato dalla loro appartenenza o meno a qualsiasi Associazione o Gruppo purché rientrante nell'ambito di applicazione dello schema della certificazione REMADE[®].

RINA verificherà l'applicabilità della certificazione all'Organizzazione richiedente con riferimento a quanto previsto dai Disciplinari Tecnici REMADE[®] e applicherà le proprie tariffe vigenti, garantendone l'equità e l'uniformità di applicazione.

RINA può legittimamente non accettare richieste di certificazione che riguardino Organizzazioni sottoposte, o la cui produzione o attività sia sottoposta, a misure restrittive, sospensive o interdittive da parte di una pubblica Autorità. Nel caso in cui RINA non accetti una richiesta di certificazione, ne comunicherà le ragioni al richiedente.

RINA rilascia la certificazione ad Organizzazioni i cui prodotti siano stati riconosciuti conformi a tutti i requisiti previsti dai Disciplinari Tecnici REMADE[®] (nell'ultima versione aggiornata, come pubblicata sul sito www.remadeinitaly.it).

1.2 APPLICABILITA'

Il sistema di Certificazione previsto dal presente Regolamento costituisce un'applicazione del Disciplinare Tecnico REMADE[®] - Requisiti per la certificazione REMADE[®].

Grazie a tale certificazione è possibile per un'Organizzazione dichiarare il contenuto percentuale di materiale riciclato, recuperato e sottoprodotti presente in materiali, semi-lavorati o prodotti finiti. La certificazione REMADE[®] considera come prerequisito il rispetto delle normative cogenti applicabili che non sono oggetto di verifica.

Nell'ambito dell'applicazione del presente Regolamento RINA Services S.p.A. (di seguito RINA) non fornisce alle Organizzazioni servizi di consulenza per l'impostazione del sistema di gestione né per l'implementazione delle procedure atte a garantire il rispetto dei requisiti previsti dal Disciplinare di riferimento.

Un'Organizzazione che vuole avviare l'iter per la certificazione REMADE[®] deve:

- utilizzare materia prima recuperata;
- aver predisposto un modello di tracciabilità dei flussi di materie nel processo produttivo, nella massima trasparenza delle operazioni effettuate, in conformità al Disciplinare Tecnico REMADE[®].

RINA fornisce il servizio di certificazione volontaria REMADE[®], in quanto riconosciuto da REMADE[®] e accreditato da ACCREDIA. RINA conduce le attività per il rilascio della certificazione volontaria REMADE[®] con l'emissione di certificati di conformità ai Disciplinari Tecnici REMADE[®] e in accordo alle sue policy, procedure ed istruzioni. Tali certificati hanno validità tre anni.

1.3 DEFINIZIONI

La terminologia usata nel presente Regolamento è quella riportata nelle norme UNI EN ISO 9000:2015, UNI EN ISO 19011:2018, UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 ed è conforme a quella riportata nei Disciplinari Tecnici REMADE[®], cui si fa riferimento per le definizioni.

Abbreviazioni

Ai fini del presente Regolamento, valgono le seguenti abbreviazioni.

RMD: REMADE®

DT RMD Produttori: Disciplinare Tecnico REMADE® "Requisiti per la certificazione REMADE®" (nell'ultima versione aggiornata, come pubblicata sul sito www.remadeinitaly.it).

DT RMD OdC: Disciplinare Tecnico REMADE® "Requisiti per il riconoscimento degli Organismi di Certificazione e per il loro accreditamento ai fini della certificazione REMADE®" (nell'ultima versione aggiornata, come pubblicata sul sito www.remadeinitaly.it).

DT RMD Marchi: Disciplinare Tecnico REMADE® "Regolamento per l'uso di loghi e marchi REMADE®" (nell'ultima versione aggiornata, come pubblicata sul sito www.remadeinitaly.it).

OdC: Organismo di Certificazione.

GPP: Green Public Procurement (o "Appalti verdi").

CAM: Criteri Ambientali Minimi.

1.3 INTERVENTO DELL'ENTE DI ACCREDITAMENTO/ASSOCIAZIONE REMADE®

Allo scopo di accertare che le modalità di verifica adottate da RINA siano conformi alle norme di riferimento, l'Ente garante delle certificazioni emesse (Ente di Accredimento e/o l'Associazione REMADE®) possono richiedere:

- la partecipazione di osservatori alle verifiche effettuate da RINA;
- l'effettuazione di visite presso l'Organizzazione certificata, direttamente attraverso l'uso di proprio personale.

La partecipazione di osservatori alle verifiche e/o l'eventuale visita condotta direttamente attraverso l'uso di personale dell'Ente di Accredimento/dell'Associazione REMADE®, è preventivamente concordata tra RINA e l'Organizzazione.

Qualora l'Organizzazione non conceda il proprio benestare alla suddetta partecipazione, la validità del Certificato è sospesa.

CAPITOLO 2 -PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

L'iter per il rilascio della certificazione REMADE® comprende i seguenti passaggi:

- invio della domanda di certificazione a RINA, da parte dell'Organizzazione richiedente;
- riesame della domanda di certificazione e definizione dell'offerta;
- apertura contratto, in caso di accettazione dell'offerta da parte del cliente;
- pianificazione delle attività di verifica;
- verifica della conformità al "DT RMD Produttori", compresa la verifica della quantificazione del contenuto percentuale di materiale riciclato, recuperato e/o sottoprodotto presente in materiali, semi-lavorati o prodotti finiti, svolta da RINA mediante analisi della documentazione presentata e verifica in campo;
- verifica documentale è effettuata solo il primo anno (se non ci sono modifiche rilevanti). La verifica in sito è effettuata presso i siti aziendali. La verifica in sito deve essere effettuata a cadenza annuale e non può in alcun caso essere inferiore a 1 gg/uomo
- riesame di tutte le informazioni e tutti i risultati relativi alla verifica;
- decisione in merito al rilascio della certificazione REMADE®;
- in caso di esito positivo, rilascio del Certificato con assegnazione della classe REMADE®, in accordo ai DT RMD Marchi;
- verifica del mantenimento della conformità al DT RMD® PRODOTTI.
- analisi documentale eseguita ogni volta che vengono valutati per la prima volta prodotti da inserire nell'oggetto di certificazione; nelle visite di sorveglianza, in assenza di nuovi prodotti o di modifiche rilevanti al processo produttivo, viene svolta la sola verifica in sito.



Il Certificato rilasciato ha la validità di tre anni e deve essere sottoposto a sorveglianza almeno annuale.

CAPITOLO 3 – RIESAME DEL CONTRATTO

3.1 RICHIESTA

Le Organizzazioni che desiderino ottenere la certificazione REMADE® devono fornire a RINA i dati essenziali della loro Organizzazione e relativa produzione, la localizzazione del sito o dei siti dove si realizza il prodotto oggetto della certificazione, lo scopo della certificazione, identificando univocamente i prodotti che intendono far certificare, inviando l'apposito modulo "Questionario Informativo" fornito da RINA, compilato in tutte le sue parti. Queste informazioni devono pervenire da un rappresentante autorizzato dell'organizzazione.

Sulla base di tali informazioni RINA predispone un'offerta economica adeguata.

Preventivamente all'esecuzione della verifica RINA si assicura che:

- le informazioni relative all'Organizzazione richiedente siano sufficienti per condurre la verifica;
- i requisiti per la certificazione siano chiaramente stabiliti e documentati e siano forniti all'Organizzazione richiedente;
- sia stata risolta ogni eventuale diversità di interpretazione tra RINA e l'Organizzazione richiedente;
- RINA abbia le competenze e la capacità per eseguire le attività di certificazione.

Durante la verifica iniziale o di ricertificazione, sarà verificata la correttezza delle informazioni fornite dall'Organizzazione tramite Questionario Informativo.

In caso di differenze tra i dati inizialmente forniti e i dati omologhi verificati in sito durante l'audit dal team di verifica, sarà riesaminata la durata della verifica ed eventualmente modificata.

In caso la durata della verifica risultante dal nuovo riesame sia maggiore rispetto alla durata definita in precedenza, sarà data specifica comunicazione via e-mail al cliente con indicazione della corretta nuova durata di verifica.

Nel caso l'Organizzazione non volesse accettare la nuova durata, dovrà corrispondere al RINA quanto precedentemente pattuito per l'audit, fornire adeguata giustificazione entro 10 giorni lavorativi dalla ricevuta comunicazione ed accettare l'interruzione del processo di certificazione.

In assenza di risposta da parte dell'Organizzazione alla specifica comunicazione entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, si intende tacitamente accettata la nuova durata, perché fondata su dati verificati dal team di verifica e trasparentemente presentati e discussi durante la riunione finale dell'audit.

3.2 CONTRATTO

L'Organizzazione, in caso di accettazione dell'offerta economica, formalizza il contratto inviando a RINA lo specifico modulo allegato all'offerta, indicando il documento normativo di riferimento secondo il quale è richiesta la certificazione.

Al ricevimento del modulo di richiesta e dei relativi allegati, e dopo il loro esame preliminare per verificarne la completezza, il RINA invierà all'Organizzazione la conferma per iscritto di accettazione della richiesta stessa e richiederà la documentazione necessaria alla verifica documentale.

La richiesta di certificazione da parte dell'Organizzazione, nella quale è espressamente richiamato il presente Regolamento, assieme alla conseguente accettazione da parte di RINA formalizzano il rapporto contrattuale tra RINA e l'Organizzazione e l'applicabilità del presente Regolamento.



Il contratto stipulato tra RINA e l'Organizzazione comprende:

- l'audit iniziale ed il rilascio del Certificato;
- i successivi audit di sorveglianza ;
- eventuali servizi aggiuntivi specificati nell'offerta.

3.3 ROYALTIES

RINA è tenuto a versare le royalties a REMADE®, risultanti da un importo (di seguito FEE), il cui ammontare è fissato alla sottoscrizione di uno specifico accordo tra RINA e REMADE®. Di seguito, viene riportata la formula di calcolo di tali Royalties.

Royalties = FEE + [FEE x (durata audit in campo + durata analisi documentale)]

RINA fatturerà le medesime royalties alla singola Organizzazione.

CAPITOLO 4 - SELEZIONE E COMUNICAZIONE DEL TEAM

RINA seleziona il team che esegue le attività di verifica e il personale che effettuerà il riesame tecnico indipendente, sulla base della conoscenza, abilità e competenze necessarie, tenendo conto dei criteri/requisiti propri dello Schema e ogni elemento addizionale indicato dall'organismo di accreditamento.

RINA garantisce che il team di verifica sia completamente indipendente dall'Organizzazione oggetto di verifica e che non abbia partecipato in alcun modo alla progettazione, definizione e implementazione del sistema di gestione dell'Organizzazione cliente, in conformità alle procedure approvate dal Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità.

RINA comunica all'Organizzazione i nominativi dei tecnici incaricati della verifica. L'Organizzazione può fare obiezione sulla nomina dei componenti del team di verifica giustificandone i motivi.

RINA, valutata la fondatezza dei motivi di obiezione, provvede alla nomina di un nuovo team di verifica, opportunamente qualificato.

CAPITOLO 5 – CERTIFICAZIONE INIZIALE

5.1 GENERALITÀ

Per ottenere la certificazione da parte di RINA, l'Organizzazione deve soddisfare inizialmente i requisiti del documento normativo di riferimento e quelli indicati nel presente Capitolo.

RINA, dopo aver designato i membri del team di verifica, trasmette loro le informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività di verifica.

Sulla base delle informazioni ricevute, viene predisposto ed inviato all'Organizzazione il piano di audit.

Le date di esecuzione delle attività di verifica sono concordate con l'Organizzazione.

5.2 VERIFICA INIZIALE

La verifica viene effettuata basandosi su un processo di campionamento delle informazioni disponibili, verificando i processi/aspetti definiti dall'Organizzazione in conformità ai requisiti della norma di riferimento.

L'eventuale assenza di rilievi non garantisce la totale assenza di anomalie nelle aree verificate e/o in altre aree.

Le valutazioni avvengono secondo le indicazioni della norma UNI EN ISO 19011:2018, e le indicazioni riportate nel "DT RMD Produttori".

La verifica è suddivisa in due parti:

- 1) documentale: effettuata solo il primo anno (se non ci sono modifiche rilevanti);
- 2) in sito, in modalità in presenza o da remoto o mista⁴, presso i siti aziendali. La verifica in campo deve essere effettuata a cadenza annuale e non può in alcun caso essere inferiore ad 1 gg/uomo.

5.3 RAPPORTO DI VERIFICA

Al fine di dare evidenza della rispondenza o meno delle attività svolte dall'azienda per soddisfare i requisiti indicati nel "DT RMD Produttori", RINA predispone un'apposita lista di riscontro o documento equivalente da utilizzare nelle verifiche.

Al termine delle verifiche, viene consegnato all'Organizzazione un rapporto di verifica RINA comprese eventuali non conformità e/o raccomandazioni riscontrate.

L'Organizzazione può sollevare sue eventuali riserve od osservazioni, in merito alle non conformità o rilievi espressi dai tecnici RINA, entro cinque giorni lavorativi dalla consegna del rapporto.

5.4 GESTIONE DEI RILIEVI

I rilievi sono classificati in base alla loro gravità come:

- Non Conformità (di seguito NC) maggiori;
- Non Conformità minori;
- Raccomandazioni

Le NC sono di grado maggiore qualora vi sia un requisito del "DT RMD Produttori" non descritto/attuato e/o una situazione che possa pregiudicare l'affidabilità del prodotto soggetto a certificazione (es. NC sulla tracciabilità del materiale).

Le NC sono di grado minore qualora vi sia un requisito del "DT RMD Produttori" parzialmente descritto/attuato e con scarsa influenza sulla certificazione di prodotto.

Le Raccomandazioni non pregiudicano la conformità al "DT RMD Produttori", ma rappresentano spunti di miglioramento e richiedono una verifica da parte dell'Organizzazione in merito alla loro presa in carico.

L'Organizzazione, solo a fronte di NC, dopo averne analizzato le cause, deve proporre a RINA entro 10 giorni lavorativi i trattamenti previsti delle NC nonché le necessarie Azioni Correttive (di seguito AC) ed i tempi per la loro attuazione .

L'accettazione di tali proposte e dei tempi previsti per l'attuazione è comunicata per iscritto da RINA all'Organizzazione prima che il Certificato sia emesso.

Le NC minori possono essere chiuse entro un anno di tempo e verificate durante la successiva verifica di sorveglianza annuale.

⁴ La modalità completamente da remoto o parzialmente da remoto (mista) deve essere preventivamente concordata col cliente a valle della verifica delle condizioni che la rendono possibile.

Le NC di grado maggiore devono essere risolte prima del rilascio della certificazione.

In presenza di NC maggiori il processo di certificazione è sospeso; nel caso di NC minori, la cui numerosità, a giudizio del team di verifica, sia tale da poter provocare la consegna di un prodotto non conforme o non rispondente alle leggi per esso vigenti, il processo di certificazione è ugualmente sospeso.

In tali casi, entro tre mesi, RINA può effettuare una verifica supplementare finalizzata ad accertare la corretta applicazione delle AC proposte; a buon esito di tale verifica il processo di certificazione è ripreso.

Qualora il suddetto termine sia superato, si devono effettuare nuovamente gli accertamenti di cui ai paragrafi 5.2 entro un termine di sei mesi dalla data del rilievo.

Tutte le spese relative ad eventuali verifiche supplementari conseguenti a carenze dell'Organizzazione richiedente la certificazione (e/o già certificata da RINA) sono da considerarsi a carico dell'Organizzazione stessa.

Trascorsi i suddetti periodi senza conclusione positiva della verifica, RINA può considerare chiusa la pratica di certificazione, addebitando i tempi e le spese sostenute sino a quel momento. In tali casi l'Organizzazione che desidera proseguire con la certificazione di RINA deve presentare una nuova richiesta e ripetere l'iter certificativo.

La mancata risoluzione di una NC minore comporta la sua riemissione come NC maggiore e dovrà pertanto venire risolta entro i successivi 3 mesi. La mancata risoluzione di una NC maggiore comporta la sospensione immediata del Certificato.

I suddetti termini temporali possono in casi particolari essere variati su richiesta motivata dell'Organizzazione, ed a giudizio insindacabile di RINA.

5.5 RIESAME TECNICO INDIPENDENTE E DECISIONE DI CERTIFICAZIONE

In caso di esito positivo della verifica, la documentazione prodotta dal team di verifica viene sottoposta ad un riesame tecnico indipendente. Il tecnico incaricato di effettuare tale riesame sulla documentazione predisposta dal team di verifica può sollevare ulteriori richieste di chiarimento o modificare la classificazione di uno o più rilievi individuati dai verificatori.

L'esito favorevole degli accertamenti del tecnico indipendente è sottoposto al controllo finale da parte di un decisore che delibera l'emissione del certificato, con assegnazione della classe REMADE®. Il Certificato ha validità di tre anni.

La conferma dell'approvazione da parte di RINA della certificazione, con conseguente rilascio del Certificato, viene comunicata all'Organizzazione con l'invio della comunicazione di avvenuta certificazione.

Per il dettaglio sulla gestione e validità dei certificati di conformità rilasciati da RINA si veda il successivo capitolo 9.

In caso di significative informazioni emerse che non siano state rese disponibili durante il processo di verifica, RINA si riserva il diritto di rinviare la sua decisione in merito alla certificazione per prendere in opportuna considerazione le informazioni nuove o aggiuntive.

Nel caso di eventuale decisione di non rilascio del Certificato, RINA provvede a darne comunicazione scritta all'Organizzazione indicando le relative ragioni.

L'Organizzazione è tenuta al pagamento delle attività di verifica previste da offerta accettata, anche in caso di esito negativo dell'iter certificativo.

CAPITOLO 6 - MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

6.1 GENERALITÀ

Durante il periodo di validità del Certificato, l'Organizzazione deve mantenere inalterate le condizioni che hanno permesso la concessione della certificazione stessa.

L'Organizzazione è tenuta ad informare RINA, inviando il Questionario Informativo compilato, in caso di modifiche a quanto in precedenza dichiarato. A fronte di eventuali modifiche alla situazione preesistente potrebbe rendersi necessaria la revisione dell'offerta precedentemente emessa.

Il Certificato rilasciato ha la validità di tre anni ed è sottoposto a sorveglianza almeno annuale.

Nel corso del periodo di validità del Certificato l'Organizzazione è tenuta a comunicare a RINA ogni eventuale modifica ai prodotti o alle sedi produttive. La richiesta di modifica della certificazione per includere nuovi prodotti, o nuove sedi produttive, è condizione necessaria per valutare le modalità di estensione del Certificato (verifica in sito o solo documentale).

I nominativi dei tecnici qualificati incaricati all'effettuazione della verifica sono preventivamente comunicati da RINA all'Organizzazione, che potrà fare obiezione sulla loro nomina, giustificandone i motivi.

Il personale tecnico incaricato concorda con l'Organizzazione con adeguato anticipo la data della verifica periodica di mantenimento presso l'Organizzazione e inoltra il piano di verifica.

6.2 VERIFICA PER IL MANTENIMENTO

L'analisi documentale va eseguita ogni volta che vengono verificati per la prima volta prodotti da inserire nell'oggetto di certificazione. Nelle visite di sorveglianza, quindi, in assenza di nuovi prodotti o di modifiche rilevanti al processo produttivo, viene svolta la sola verifica in sito.

Nel corso delle verifiche, che dovranno essere effettuate con cadenza almeno annuale, dovranno essere verificati tutti i requisiti del DT RMD Produttori. Saranno inoltre riesaminate le azioni intraprese a seguito delle NC minori rilevate durante la precedente verifica.

6.3 RAPPORTO DI VERIFICA

Per le modalità di comunicazione dell'esito della verifica si rimanda al precedente punto 5.3.

La validità del Certificato è confermata a seguito dell'esito positivo dell'attività di mantenimento.

6.4 GESTIONE DEI RILIEVI

Per le modalità di gestione dei rilievi si rimanda al precedente punto 5.4.

Non potranno essere mantenuti validi i Certificati se non sono state proposte dall'Organizzazione ed accettate da RINA le AC relative alle NC individuate.

L'azienda ha tre mesi di tempo per risolvere le NC di tipo maggiore: la loro mancata risoluzione comporta l'immediata sospensione del Certificato.

6.6 RIESAME TECNICO INDIPENDENTE

A seguito di esito positivo della verifica in sito, la documentazione prodotta dal team di verifica viene sottoposta ad un riesame tecnico indipendente.

Il tecnico incaricato di effettuare tale riesame sulla documentazione predisposta dal team di verifica può sollevare ulteriori richieste di chiarimento o modificare la classificazione di uno o più rilievi individuati dai verificatori.



Nel caso di eventuale decisione di non mantenimento della validità del Certificato, RINA provvede a darne comunicazione scritta all'organizzazione indicando le relative ragioni.

L'Organizzazione è tenuta al pagamento delle attività di verifica previste da offerta accettata, anche in caso di esito negativo dell'attività di sorveglianza.

CAPITOLO 7 - VERIFICHE SUPPLEMENTARI

L'Organizzazione deve tempestivamente avvisare RINA di eventuali cambi o necessità di estendere lo scopo del proprio Certificato.

Una modifica del certificato può rendersi necessaria a seguito di cambiamenti di proprietà, struttura dell'Organizzazione, modifica dei processi produttivi e/o modifica dei prodotti certificati.

Verifiche supplementari in sito possono essere effettuate in caso di:

- verifica dell'implementazione delle AC relative a NC maggiori, entro 3 mesi dalla data in cui tali NC sono state emesse;
- estensione dello scopo di certificazione (in caso di nuovi prodotti, o nuove sedi produttive);
- eventuali reclami o segnalazioni pervenute a RINA riguardanti il mancato rispetto da parte dell'Organizzazione certificata di uno o più requisiti dei disciplinari di riferimento.

In caso di rifiuto senza valide motivazioni da parte dell'Organizzazione, RINA può avviare l'iter di sospensione della certificazione.

Nel caso in cui i reclami e le segnalazioni siano ritenuti giustificati da RINA, il costo dell'effettuazione della verifica supplementare è a carico dell'Organizzazione.

CAPITOLO 8 - RICERTIFICAZIONE

8.1 GENERALITÀ

In occasione della verifica di ricertificazione, con cadenza triennale, l'Organizzazione deve contattare RINA con anticipo di circa tre mesi rispetto alla data prevista sul programma di verifica triennale in suo possesso, al fine di poter pianificare l'attività e concordare la data di esecuzione della verifica di ricertificazione.

Entro lo scadere dei tre anni di validità, il Certificato deve essere rinnovato perché possa rimanere in corso di validità.

La verifica di rinnovo viene condotta seguendo le stesse modalità previste per la verifica di prima certificazione ed è finalizzata a verificare gli stessi elementi oggetto della verifica di prima certificazione in conformità ai DT RMD.

Le AC in risposta alle eventuali NC emerse in sede di rinnovo devono essere definite dall'Organizzazione ed approvate da RINA prima che il Certificato sia riemesso.

L'iter di ricertificazione deve necessariamente concludersi, con esito positivo, prima della data di scadenza riportata sul Certificato, che non può essere prorogata da parte di RINA.

Di conseguenza la verifica di ricertificazione si deve concludere positivamente in tempo utile per permettere l'approvazione da parte di RINA del rinnovo e la conseguente riemissione del Certificato entro la suddetta data (almeno un mese prima della data di scadenza riportata sul Certificato).

Qualora l'Organizzazione non ottemperi alle tempistiche suddette e non ottenga la riemissione del Certificato entro i termini di scadenza dello stesso, la relativa certificazione deve ritenersi scaduta a partire dal giorno successivo alla data di scadenza riportata sul Certificato.



L'Organizzazione che, dopo la data di scadenza del Certificato, intenda nuovamente accedere alla certificazione, deve presentare una nuova domanda seguendo, di regola, l'intero iter previsto per la certificazione iniziale.

CAPITOLO 9 – GESTIONE DEI CERTIFICATI

9.1 RILASCIO DEL CERTIFICATO

La conformità al "DT RMD Produttori" è condizione per il rilascio, mantenimento ed estensione della certificazione, con particolare attenzione per quanto riguarda l'assenza di NC relative alla tracciabilità del materiale e relative dichiarazioni.

Il Certificato rilasciato ha la validità di tre anni a partire dalla data di approvazione della proposta di certificazione iniziale o di ricertificazione da parte di RINA e deve essere sottoposto a sorveglianza almeno annuale.

9.2 MODIFICA DELLA CERTIFICAZIONE

L'Organizzazione in possesso della certificazione RINA può richiedere una modifica o estensione della stessa presentando una nuova richiesta di certificazione, corredata dalla documentazione di cui al punto 3.1 RICHIESTA debitamente aggiornata.

La richiesta di certificazione per nuovi prodotti, o nuove sedi produttive, è condizione necessaria per valutare le modalità di estensione del Certificato.

RINA si riserva di esaminare caso per caso le richieste e di decidere le modalità di verifica ai fini del rilascio di una nuova certificazione, in conformità a quanto previsto dalle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE" ed al documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento applicabile.

RINA, a seguito di esito positivo di verifica (in sito o solo documentale) ed a fronte del positivo riscontro del riesame tecnico indipendente, decide di rimettere il Certificato con le opportune modifiche.

Il cambio di scopo può essere effettuato solo se esso non include o non prevede un'estensione della data di scadenza del Certificato oltre il periodo di tempo per cui era stato originariamente emesso.

In particolare, per ogni cambiamento per il quale è richiesta una verifica supplementare da parte di RINA, l'Organizzazione non può ritenere certificati i prodotti oggetto di tali cambiamenti finché RINA non avrà notificato all'Organizzazione tale possibilità.

In caso di esito positivo della verifica, RINA modifica lo scopo del Certificato precedentemente emesso, richiede all'Organizzazione di distruggere le copie del Certificato precedente in suo possesso ed emette un nuovo Certificato.

L'Organizzazione deve comunicare tempestivamente a RINA eventuali cambiamenti intervenuti su aspetti che possono influenzare la conformità del prodotto, del processo e dell'Organizzazione.

Queste disposizioni riguardano, per esempio, variazioni relative:

- allo stato legale, commerciale, organizzativo o alla proprietà;
- all'organizzazione e alla gestione, (ad es. responsabili chiave o personale tecnico, processo decisionale);
- agli indirizzi di contatto ed ai siti;
- al campo di applicazione delle attività coperte dal Certificato;
- a cambiamenti significativi del sistema di gestione e dei processi.

RINA si riserva di effettuare verifiche aggiuntive presso l'Organizzazione nel caso le modifiche comunicate siano ritenute particolarmente significative ai fini del mantenimento della conformità

del prodotto allo schema di riferimento e al presente Regolamento ovvero di revisionare le condizioni economiche per l'eventuale modifica del contratto.

9.3 SOSPENSIONE, REVOCA E RINUNCIA DELLA CERTIFICAZIONE

9.3.1 SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

La sospensione o revoca possono avvenire a condizione che vi siano NC rispetto al "DT RMD Produttori" tali da essere fonte di inaffidabilità in merito alle dichiarazioni sul prodotto.

La validità della certificazione rilasciata può essere sospesa in accordo a quanto previsto dalle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE" e nei seguenti casi specifici:

- a) se l'Organizzazione non consente che siano condotte le verifiche programmate alle frequenze richieste e altre verifiche speciali (verifica senza preavviso o con breve preavviso);
- b) se sono riscontrate delle NC non risolte entro i tempi stabiliti da RINA;
- c) se l'Organizzazione non ha rispettato i termini fissati per la comunicazione delle AC, a seguito di NC (maggiori o minori) segnalate sul rapporto di verifica;
- d) se l'Organizzazione ha effettuato importanti ristrutturazioni interne al sito/i, si trasferisce in un altro sito/i senza segnalare tali modifiche a RINA;
- e) se l'Organizzazione ha apportato modifiche rilevanti che non siano state accettate da RINA;
- f) per rifiuto od ostacolo alla partecipazione alle verifiche di osservatori di un Ente di Accreditamento;
- g) per l'evidenza che l'Organizzazione non assicura il rispetto delle leggi e regolamenti cogenti applicabili ai prodotti/servizi forniti, alle attività e/o al sito/i;
- h) mancato rispetto degli impegni finanziari assunti dall'Organizzazione al momento della definizione del contratto con RINA;
- i) mancato pagamento delle specifiche tariffe e costi nei tempi previsti;
- j) utilizzo o pubblicizzazione impropria o ingannevole della certificazione ottenuta da parte dell'Organizzazione;
- k) riscontro di eventuali reclami giustificati.

La sospensione è notificata all'Organizzazione, precisando le condizioni per il ripristino della certificazione ed il termine entro il quale devono essere attuate.

Nel caso non si possa procedere alla rimozione delle cause che hanno portato alla sospensione del Certificato, il Certificato viene revocato ed interdetto il suo utilizzo.

9.3.2 RIPRISTINO DELLA CERTIFICAZIONE

Il ripristino della certificazione è subordinato all'accertamento dell'eliminazione delle carenze che avevano causato la sospensione.

Il ripristino della certificazione è notificato per iscritto all'Organizzazione.

Nel caso in cui le cause della sospensione non vengano rimosse entro il termine sopraindicato, il Certificato viene revocato.

9.3.3 REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

La revoca del Certificato di Conformità può essere decisa in accordo a quanto previsto dalle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE" e nei seguenti casi specifici:

- a) quando si verificano circostanze, quali quelle citate nel punto 9.3.1 per la sospensione, che siano giudicate particolarmente gravi;
- b) se l'Organizzazione ha adottato un uso scorretto del Certificato di Conformità RINA e non ha successivamente recepito i provvedimenti richiesti da RINA;
- c) qualora l'Organizzazione non accetti le nuove condizioni economiche stabilite da RINA per l'eventuale modifica del contratto;
- d) per ogni altro serio motivo, a giudizio di RINA;



L'avvenuta revoca del Certificato di Conformità è notificata per iscritto all'Organizzazione.

L'Organizzazione cui sia revocata la certificazione non può più utilizzare il relativo Certificato.

L'Organizzazione che dopo la revoca intenda nuovamente accedere alla certificazione, deve presentare una nuova domanda seguendo l'intero iter di certificazione.

9.4 RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

L'Organizzazione può rinunciare alla sua certificazione in ogni momento notificando per iscritto tale volontà a RINA.

RINA, al momento della ricezione di tale comunicazione, avvia l'iter per rendere lo stato del Certificato non valido.

L'Organizzazione è tenuta al pagamento delle attività di verifica previste da offerta accettata fino al momento della rinuncia alla certificazione.

CAPITOLO 10 - CONDIZIONI CONTRATTUALI

Per quanto non previsto dal presente documento, si richiamano le "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE", reperibili sul sito web www.rina.org.



Pubblicazione: RC/C 132

Edizione italiana

RINA SERVICES S.p.A.

Via Corsica, 12 - 16128 GENOVA

Tel. +39 010 53851 - Fax: +39 010 5351132

E-mail info@rina.org - Web www.rina.org

Regolamenti tecnici